

Solo agli amministratori soci che rinunciano alle quote di TFM si applica il principio del c.d. #incasso giuridico



La rinuncia dei soci amministratori al TFM equivale all'incasso (c.d. giuridico), delle quote delle indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa accantonate, con conseguente applicazione delle

ritenute da parte della società. Questa è la risposta dell'Agenzia delle entrate, contenuta nella [risoluzione n. 124 E del 13 ottobre 2017](#), ad un interpello sugli effetti fiscali derivanti da tale fattispecie, tanto in capo all'interpellante quanto in capo agli amministratori (soci e non soci).

[Link al testo della -Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 124 E del 13 ottobre 2017](#), con oggetto: OGGETTO: IMPOSTE SUI REDDITI – Indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co., Co.Co.Pro.) – Credito del socio nei confronti della società – Rinuncia – Rinuncia al trattamento di fine mandato (rinuncia alle quote di TFM accantonate) da parte degli amministratori (soci e non soci) in qualità di persone fisiche – Regime fiscale del credito che costituisce oggetto di rinuncia – Ritenuta alla fonte da parte della società – Necessità – Fondamento – Determinazione del reddito – Rinuncia del socio ad un credito nei confronti della società – Sopravvenienza attiva – Esclusione – Condizioni – Ambito di applicazione dell'articolo 88, comma 4-bis, del TUIR – Art. 25, del DPR 29/09/1973, n. 600 – Artt. 88, 94, 101 e 105 del DPR

22/12/1986, n. 917